



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ - SI ESTENDE AN  
OLTRE L'AMBITO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA

## **Descrizione**

Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all'ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. *fair play*), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'ordinamento federale (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d'appello, S.S.UU., n. 69/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 5/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0005 CFA del 5 luglio 2023 (A.S.D. Calcio Ceglie/Procura Federale Interregionale)**